

La Corte dei conti nella giurisprudenza costituzionale

a cura di M. Pieroni

INDICE

1. La posizione istituzionale della Corte dei conti.

- 1.1. La posizione istituzionale della Corte dei conti quale organo di controllo.*
- 1.2. Diversità di funzioni: attribuzioni di controllo e giurisdizione.*
- 1.3. Le garanzie di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti.*

2. Il controllo.

- 2.1 Fondamento costituzionale e limiti del controllo successivo sulla gestione e limiti del controllo successivo sulla gestione.*
- 2.2. Divieto di utilizzare in sede giudiziaria dati e notizie acquisiti in sede di controllo.*
- 2.3. Controllo sui contratti collettivi di lavoro.*
- 2.4. Controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi regionali.*
- 2.5. Controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.*

3. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale nella sede del controllo.

- 3.1. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale nella sede del controllo preventivo di legittimità.*
- 3.2. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.*
- 3.3. Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale nella sede del controllo successivo sulla gestione.*

4. Conflitti di attribuzione nella sede del controllo.

- 4.1. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: presupposti soggettivi e oggettivi.*
- 4.2. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: spettanza della legittimazione alla Corte nella persona del suo Presidente.*
- 4.3. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: disposizione di legge che sottrae al controllo della Corte dei conti i decreti adottati dal Governo ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost.*
- 4.4. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: pretesa violazione del dovere che impone il previo parere della Corte dei conti per l'adozione di provvedimenti legislativi che prevedono la soppressione o la modificazione delle sue attribuzioni.*
- 4.5. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: esperibilità in relazione ad atti legislativi.*
- 4.6. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: violazione della delega legislativa, con asserita lesione della posizione costituzionale della Corte dei conti.*
- 4.7. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: richiesta di declaratoria di inefficacia a seguito di accoglimento del conflitto.*
- 4.8. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: in caso di avvenuto svolgimento della funzione consultiva.*

4.9. *Conflitto di attribuzione in sede di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.*

5. La Giurisdizione.

5.1. *Giurisdizioni speciali: revisione delle giurisdizioni esistenti.*

5.2. *La giurisdizione della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione: l'interpositio legislatoris.*

5.3. *La giurisdizione della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione: la materia della "contabilità pubblica" e le altre materie.*

5.4. *La Corte dei conti ed il principio del "giudice naturale precostituito per legge"*

5.5. *La responsabilità amministrativa nel riparto di competenza tra Stato e Regioni.*

6. La responsabilità amministrativa.

6.1. *Profili sostanziali.*

6.2. *Profili processuali.*

6.3. *Sul giudizio di conto e sulla sua "necessarietà".*

6.4. *Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di conto.*

6.5. *Responsabilità amministrativa e contabile e prerogativa dell'insindacabilità (art. 68 Cost.).*

7. Conflitto di attribuzione nella sede della giurisdizione.

7.1. *Conflitto di attribuzione in sede di giurisdizionale: presupposti soggettivi e oggettivi.*

7.2. *Conflitto di attribuzione: sollevato dall'autorità giudiziaria ordinaria avverso azione di responsabilità amministrativa.*

7.3. *Conflitto di attribuzione: ordine di esibizione degli atti contabili relativi alle contribuzioni e ai finanziamenti erogati dall'assemblea parlamentare ai gruppi parlamentari.*

7.4. *Potere della Procura della Corte dei conti di accertare la responsabilità di pubblici amministratori regionali o comunali.*

7.5. *Potere della Procura della Corte dei conti: richieste istruttorie nei confronti di organi costituzionali.*

1. La posizione istituzionale della Corte dei conti.

La Consulta ha ricostruito il ruolo complessivo della Corte dei conti nell'ordinamento costituzionale: a) organo ausiliario del Governo che contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell'amministrazione e b) organo giurisdizionale preposto alla tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi (**sentenza n. 1/1967**).

1.1. La posizione istituzionale della Corte dei conti quale organo di controllo.

Secondo la Corte costituzionale la Corte dei conti va definita quale organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralità" al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria. La Corte dei conti, prosegue la **sentenza n. 29/1995**, è venuta ad assumere, in forza della prassi giurisprudenziale e delle leggi di attuazione della Costituzione, il ruolo complessivo, di

organo posto al servizio dello Stato-comunità (e non già soltanto dallo Stato-governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (qualificazione quest'ultima ribadita sia nella **sentenza n. 470/1997**, sia, dopo la riforma del Titolo V, nella **sentenza n. 267/2006**, nonché nella **sentenza n. 179/2007** e nell' **ordinanza n. 285/2007**). In tale complessivo contesto, la Consulta ha aggiunto nella motivazione della medesima **sentenza n. 29/1995**, che l'imputazione alla Corte dei conti, da parte della legge n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni.

1.2. Diversità di funzioni: attribuzioni di controllo e giurisdizione.

La Corte ha posto in evidenza che la diversità di figura che assume la Corte dei conti, quale organo di controllo della legalità dell'amministrazione e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo unico r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni di controllo" e le "attribuzioni giurisdizionali" nel successivo capo V, ma è attualmente ribadita nel modo più netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100 Cost., posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle materie di contabilità pubblica", oltre che "nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103 Cost., ricompreso a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale" (così espressamente, **sentenza n. 110/1970**; v. anche **sentenza n. 378/1996**).

1.3. Le garanzie di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti.

Con diverse pronunce la Corte costituzionale si è espressa in ordine alle garanzie di indipendenza dei magistrati della Corte dei conti.

La Corte ha ritenuto che la regola secondo la quale le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso non è di per sé una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, bensì d'idoneità a ricoprire l'ufficio. Detta previsione, inoltre, in quanto riferita esclusivamente alla magistratura ordinaria può subire deroghe nei confronti dei magistrati della Corte dei conti. Pertanto la facoltà del Governo di nominare estranei alla Corte all'ufficio di consigliere della Corte dei conti, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, non compromette né l'indipendenza dei singoli consiglieri della Corte, né quella dell'istituto (**sentenza n. 1/1967**).

Con riferimento ad una specifica problematica attinente l'organizzazione degli uffici della Corte dei conti, la Consulta ha affermato (**sentenza n. 74/1978**) che il rapporto informativo annuale, previsto per i referendari e primi referendari, va considerato non già come espressione di un potere gerarchico idoneo a influire sul contenuto delle decisioni dei singoli magistrati, ma come mero strumento di valutazione delle attitudini professionali dei predetti, a garanzia del miglior andamento dell'attività cui essi sono preposti. Tale previsione inoltre non determina una disparità di trattamento tra tali magistrati e quelli di qualifica superiore per i quali non è previsto il rapporto informativo, poiché la tutela del principio di uguaglianza va coordinata con l'esigenza di disporre di strumenti valutativi ai fini della progressione nelle funzioni.

Va citata anche la **sentenza n. 230/1987**, con la quale la Corte ha ritenuto che, in relazione alla pluralità di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali,

non compete alla Corte costituzionale, ma al Parlamento assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono a seguito dell'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile.

La Corte ha poi dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25, nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori di due Centri interaziendali, debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana e dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione (**sentenza n. 224/1999**). Infatti, secondo la Corte, posto che, da una parte, le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa e che, dall'altra, i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo a loro volta soggetti alle valutazioni "esterne" della Corte dei conti, è palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati.

Inoltre la Corte ha ritenuto che non incide, invece, sullo *status* dei magistrati, e non eccede dunque dalla competenza regionale, una disposizione di legge regionale che, nel disciplinare l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di magistrati per incarichi estranei ai loro compiti di istituto, purché gli stessi siano conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa generale (**sentenza n. 285/1999**).

2. Il controllo.

2.1 Fondamento costituzionale e limiti del controllo successivo sulla gestione e limiti del controllo successivo sulla gestione.

La giurisprudenza della Corte ha posto in evidenza le peculiarità e i limiti del controllo successivo sulla gestione, cioè l'*oggetto*, costituito dalle gestioni delle amministrazioni pubbliche (e non i documenti contabili in sé considerati, **sentenza n. 181/1999**), il *parametro*, che, sostanziandosi in un raffronto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, è costituito dai criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, e la *misura*, qualificata di tipo "collaborativo", consistente in rapporti valutativi dell'attività gestionale esaminata, rivolti tanto agli enti controllati per stimolare processi di autocorrezione sul piano decisionale, gestionale e organizzativo nonché sul piano dei controlli interni, quanto agli organi della rappresentanza, come il Parlamento o i Consigli regionali.

Con la recente **sentenza n. 267/2006** (di cui si dirà più ampiamente oltre), l'impianto di questa tipologia di controllo è stato riconosciuto come pienamente coerente con il nuovo impianto costituzionale configurato dalla riforma del Titolo V e in particolare come espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Nella rassegna delle pronunce che segue, sono evidenziati gli orientamenti che, dopo la legge n. 20 del 1994, sono stati espressi dalla Corte costituzionale a partire dalla fondamentale **sentenza n. 29/1995** sino alla **sentenze n. 179/2007** e all'**ordinanza n. 285/2007**.

Con la già citata **sentenza n. 29/1995**, la Corte ha ritenuto che le previsioni costituzionali in materia di controlli sulle pubbliche amministrazioni (artt. 100, comma secondo, 125, comma primo,

e 130 Cost.) non configurano un sistema “chiuso” di controlli, e dunque non impediscono al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle ivi contemplate, purché per esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati. L’art. 125 Cost. e le analoghe disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, pur esprimendo un’opzione generale a favore del controllo (essenzialmente esterno) di legittimità sui singoli atti amministrativi regionali, non precludono al legislatore ordinario la possibilità di istituire - nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali - un controllo successivo sulla gestione, che abbia ad oggetto l’attività amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che sia eseguito non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio. Tale controllo risponde, invero, al disegno costituzionale della pubblica amministrazione in generale, delineato dai principi del buon andamento, della responsabilità dei funzionari, del tendenziale equilibrio di bilancio e del coordinamento dell’autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato (artt. 97, 28, 81 e 119 Cost.).

La Corte ha anche ritenuto (**sentenza n. 29/1995**) che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, riferendosi anche alle Regioni incluse le autonomie speciali, non si pone in contrasto con l’art. 125 né con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali non ha carattere “tassativo”, nel senso di escludere la possibilità di forme diverse ed ulteriori di controllo. L’innovazione legislativa risulta, bensì, coerente con l’evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilità pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti più idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell’efficacia e dell’economicità.

In ordine ai connotati del controllo sulla gestione - attribuito alla Corte dei conti dall’art. 3 della legge n. 20 del 1994 - la Corte ha affermato che esso consiste in un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate. Tale controllo è volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall’art. 97 Cost., quello cioè di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ha carattere neutrale e imparziale, e non può quindi ritenersi precluso, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, dall’art. 29 del relativo Statuto speciale, il quale ultimo, prevedendo l’approvazione, da parte del Consiglio della Valle d’Aosta, del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, attribuisce all’organo regionale rappresentativo un controllo squisitamente politico nei confronti dell’”esecutivo” (**sentenza n. 29/1995**).

Il controllo “successivo” sulla gestione delle pubbliche amministrazioni differisce sostanzialmente dai controlli contabili e di legittimità (**sentenza n. 29/1995**), giacché non concerne i singoli atti *ex ante* della loro conformità alle leggi e al bilancio, ma riguarda l’attività amministrativa considerata nell’insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto *ex post* tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull’efficacia giuridica dei singoli atti né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa. Infatti la “misura” del controllo sulla gestione è diretta precipuamente a stimolare - nell’amministrazione o ente controllato - processi di “autocorrezione” sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni. Le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimità (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di

controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali.

Questa impostazione è stata ribadita nella **sentenza n. 335/1995**, con la quale la Corte ha sottolineato che il controllo sulla gestione ha ad oggetto la valutazione dei risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi e nel bilancio, al fine ultimo di favorire una maggiore funzionalità nella pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicità-efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficienza dei servizi erogati. Il predetto controllo non è dunque assimilabile alla funzione giurisdizionale, in quanto non preordinato alla tutela del diritto oggettivo con "esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico".

Per quanto riguarda il quadro costituzionale di riferimento in cui si colloca la riforma dei controlli introdotta dalla legge n. 20 del 1994, la **sentenza n. 470/1997**, ribadendo l'impostazione della **sentenza n. 29/1995**, ha affermato che il fondamento delle nuove competenze si rinviene non nell'art. 100 Cost., bensì in una scelta del legislatore ordinario, cui non puoi reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli artt. 100, comma 2, 125, comma 1, e 130 Cost., purché per esse sia rintracciabile un adeguato riferimento normativo ovvero un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati. Conseguentemente, il controllo previsto dalla disposizione contestata, ha proseguito la Corte costituzionale, avente ad oggetto la valutazione dell'attività amministrativa non solo in rapporto a parametri di legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento è riconducibile allo stesso disegno costituzionale della pubblica amministrazione, delineato in base ai principi del buon andamento degli uffici (art. 97, comma 1), della responsabilità dei funzionari (art. 28), dell'equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119).

Nella definizione dell'ambito e delle modalità di esercizio del controllo sulla gestione, va segnalata la **sentenza n. 181/1999**, con la quale la Consulta ha dichiarato che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, procedere all'esame del rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'inclusione nel programma di controllo, da parte del provvedimento impugnato, dell'esame del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1997, nonché delle serie storiche degli anni precedenti, non costituisce, secondo la Corte, elemento indicativo di un intento della Corte dei conti di procedere ad una verifica del documento contabile in sé, in tal modo esorbitando dalle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 20 del 1994.

Particolarmente interessanti, nel contesto della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, sono quelle sentenze che hanno inquadrato il controllo sulla gestione tra le normative strumentali per il "coordinamento della finanza pubblica".

In proposito la **sentenza n. 35/2005** ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi da 1 a 4, della legge n. 289 del 2002 - che riguardano l'attività di acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 2), prevedono l'obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3), nonché il divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nel merito la Corte ha evidenziato che i contenuti regolativi delle disposizioni impugnate, costituiscono espressione della competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, materia che legittima l’imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari, tenuto conto della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica. Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, la Corte ha precisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata».

Nel medesimo ordine argomentativo si colloca la **sentenza n. 64/2005**, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata sia in riferimento all’art. 117 che all’art. 97 Cost. In relazione al primo parametro, infatti, la norma impugnata - secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti - è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. In relazione al secondo parametro, poi, l’espunzione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali, a seguito dell’abrogazione del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130 della Costituzione, non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (v. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000) e, dall’altro, dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, in quanto il controllo da quest’ultima esercitato, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell’ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell’autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

La Corte, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, sollevata in riferimento agli artt. 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e al principio di leale collaborazione, ha affermato (**sentenza n. 417/2005**) che la disposizione censurata si limita a porre a carico delle strutture operative interne degli enti locali l’obbligo di comunicare alla Corte dei conti l’esito del controllo di gestione: tale obbligo non è idoneo di per sé a pregiudicare l’autonomia delle Regioni e degli enti locali, essendo espressione di un coordinamento meramente informativo, talché le norme che lo prevedono debbono ricondursi ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. A tale finalità consegue che a livello centrale si possono collocare non solo norme fondamentali che regolano la materia, ma anche norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria alla Corte dei conti.

Particolarmente rilevante, in tema di controllo sulla gestione, è la già citata **sentenza n. 267/2006**, con la quale la Corte ha scrutinato la legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 19 maggio 2005, n. 10, con la quale viene disciplinata l’istituzione ed il funzionamento dell’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria «al fine di assicurare il controllo sulla corretta

gestione delle risorse collettive da parte della Regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali in qualsiasi forma costituiti».

Nel merito la Corte ha ritenuto l'insussistenza del contrasto con gli evocati parametri di cui agli artt. 114, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione nonché della dedotta violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, diverso è il piano su cui si colloca e differenti sono i fini che caratterizzano l'attività dell'Autorità di vigilanza, che, in quanto espressione dell'ordinamento regionale, agisce nell'interesse esclusivo della Regione alla corretta gestione delle risorse finanziarie destinate ai bisogni della propria collettività. Trattandosi, poi, di un controllo limitato alle gestioni di carattere regionale e locale, esso non è in grado di invadere l'ambito del controllo che, a fini di coordinamento dell'intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari, soltanto le Sezioni regionali della Corte dei conti, in quanto componenti dell'unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso, possono perseguire. In definitiva, le disposizioni denunciate, configurando un'Autorità di vigilanza che svolge un'attività di controllo interno alla Regione, a fini di collaborazione con il Consiglio regionale, presso il quale risulta istituita, e che non si sovrappone, né pone limitazioni a quella di livello unitario da esercitarsi dalla Corte dei conti, si collocano nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), dello statuto di autonomia, e cioè delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali.

Di interesse è la motivazione della sentenza.

La Corte ha dapprima rammentato che, in base all'art. 3 della legge n. 20 del 1994, il controllo "sulla gestione", differenziandosi dal controllo interno "di gestione", concomitante all'azione della pubblica amministrazione e di natura amministrativa, costituisce un controllo successivo ed esterno all'amministrazione, di natura imparziale e collaborativa. La Corte ha aggiunto che l'estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha riconosciuto alla Corte dei conti il ruolo di organo posto al servizio dello "Stato-comunità", quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Inoltre, è stato sottolineato che la disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994 ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al "patto di stabilità e crescita". A tali vincoli si riconnette essenzialmente la normativa nazionale sul "patto di stabilità interno", il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella «realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica», scaturenti, appunto, dalla ricordata risoluzione, e che è stato diversamente modulato negli anni in forza di disposizioni legislative che, in ogni caso, a partire dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), sono qualificate come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

In linea di continuità si pone, quindi, l'art. 7, commi da 7 a 9, della legge n. 131 del 2003, che, nel mutato quadro costituzionale, a seguito della riforma del Titolo V, valorizza, in un'ottica collaborativa, il controllo sulla gestione, attribuendo alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compito di verificare «il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Una previsione, quest'ultima, che va letta anche nella prospettiva di quanto stabilito dall'art. 248 del Trattato CE, in ordine al

controllo negli Stati membri della Corte dei conti europea, da effettuarsi «in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo».

In tale più ampio, ma unitario contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserisce il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti dal comma 7 del citato art. 7, secondo cui è compito delle predette sezioni verificare, «nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni», riferendo sugli esiti delle verifiche «esclusivamente ai consigli degli enti controllati».

Risulta, quindi, evidente che la possibilità data, dal già richiamato comma 7 dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, alle Regioni a statuto speciale, «nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità», non pone in nessun caso in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" (v. anche **sentenza n. 425/2004**).

Alla luce del delineato contesto normativo, la Corte ha auspicato che lo Stato e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dovranno dunque provvedere, secondo la procedura di cui all'art. 48-bis dello statuto valdostano, all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (**sentenza n. 267/2006**).

Di grande rilievo, nel contesto della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione è la **sentenza n. 179/2007**. La Corte, ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha affermato che dette disposizioni introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Nella sua configurazione, questa nuova forma di controllo sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità interno, prescritti dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale controllo – ha proseguito la Corte – ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Ne consegue che esso assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (v., anche, **sentenza n. 267/2006**).

Nella medesima **sentenza n. 179/2007**, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (tra le altre, **sentenza n. 29/1995** e, da ultimo, **sentenza n. 267/2006**), ha ricordato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale. La sussistenza di detto fondamento è confortata, in primo luogo, dall'art. 100 della Costituzione, il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale. Infatti, se è vero che, al momento dell'emanazione della Costituzione, per indicare l'intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono,

nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. Sono inoltre da richiamare al fine suddetto oltre all'art. 81 Cost., che pone il principio indefettibile dell'equilibrio di bilancio, anche gli articoli 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost.

Va qui evidenziato che, a differenza di quanto la Corte aveva ritenuto nelle citate **sentenze nn. 29/1995 e 470/1997**, l'ancoraggio del controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato (inteso come riferito al bilancio della finanza pubblica allargata e non soltanto a quello dello Stato) intestato alla Corte dei conti è ora direttamente individuato nell'art. 100 Cost.

La Corte ha proseguito ritenendo che il controllo previsto dai commi da 166 a 169 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, risulta dettato da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed è finalizzato (nel quadro del controllo disciplinato dalla legge n. 131 del 2003), con funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli Enti interessati di situazioni inerenti agli equilibri di bilancio, per l'adozione delle necessarie misure correttive. E in siffatta prospettiva, con la **sentenza n. 267/2006**, la Corte ha, tra l'altro, precisato che la possibilità data, dal comma 7 dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, alle Regioni a statuto speciale, «nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità», non pone in nessun caso in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo (**sentenza n. 64/2005**) a servizio della Repubblica (**sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997**), che garantisca il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Anche perché – come già detto – la necessità di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”.

Con la successiva **ordinanza n. 285/2007**, la Corte, richiamando le **sentenze n. 267/2006** e la **sentenza n. 179/2007**, ha affermato che, in linea con le esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost., si pone il quadro di misure delineate dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tali misure spaziano dal controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l'azione amministrativa e serve ad assicurare che l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, più economico e più efficiente, a quello finanziario, che attiene alla allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura ed alla gestione del bilancio. La Corte ha proseguito ritenendo che il controllo di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ha trovato più dettagliata attuazione art. 1, commi da 166 a 169, della legge finanziaria 2006, che hanno ad oggetto la sana gestione finanziaria degli enti locali. Con riferimento alla richiamata normativa la Corte ha ritenuto che nella specie si tratta di un controllo «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», che «ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive» (**sentenza n. 179/2007**), concorrendo, insieme al controllo sulla gestione, «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (**sentenza n. 267/2006**)». La Corte, sul punto, ha concluso che, con tale tipologia di controllo, si viene a realizzare un quadro complessivo in cui «il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l'esigenza degli equilibri di bilancio» (**sentenza n. 179/2007**). Tale nuovo assetto, ha proseguito la Corte, rende ancor più ragione delle affermazioni della **sentenza n. 378/1996** in ordine all'esigenza di un «più compiuto inserimento del riscontro della gestione degli enti locali in una visione complessiva del contesto di finanza pubblica», anche al fine «di evitare improduttive duplicazioni dell'attività di controllo», così da giustificare l'attenuazione del «significato del riscontro contabile in via giurisdizionale».

La Corte ha concluso che l'obiettivo delle forme di controllo innanzi ricordate è anche il rispetto dei vincoli comunitari, avendo di mira detti controlli il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali.

In ordine ai rapporti tra l'attività di controllo e il coordinamento finanziario vanno per completezza citate due più risalenti pronunce: la **sentenza n. 961/1988** e la **sentenza n. 422/1988**.

Con la prima, la Corte ha ritenuto che l'esame dei consuntivi delle Province e dei Comuni (con popolazione superiore ad 8000 abitanti) - previsto dalla l. n. 51/1982 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 786/1981) anche nei confronti delle province e dei comuni siciliani - non ha finalità di controllo, bensì risponde al solo scopo di informare sia il Parlamento sia gli stessi enti territoriali sullo stato reale della finanza locale nella sua globalità e sulle eventuali disfunzioni. Ne consegue che tale attività ed i correlativi obblighi dei destinatari, non soltanto sono pienamente compatibili con la posizione e le funzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti (art. 100, comma secondo, Cost.), ma rispondono anche a un principio costituzionale positivo che, imponendo al Parlamento nazionale di coordinare la finanza statale con quella regionale e locale (art. 119 Cost.), suppone logicamente che il legislatore sia messo in grado di conoscere, attraverso un organo imparziale e competente, qual è la Corte dei conti, l'effettiva situazione e le eventuali disfunzioni della gestione finanziaria delle province e dei comuni.

Con la seconda sentenza, la Corte ha ritenuto che spetta alla Corte dei conti, attraverso la Sezione Enti locali - giusta l'art. 13 del decreto-legge. n. 786/1981 nel testo sostituito con legge n. 51/1982 - richiedere agli organi regionali di controllo (co.re.co.) dati informativi e documenti, al fine dell'esercizio del controllo successivo, alla stessa Sezione affidato, sulla gestione finanziaria e sul buon andamento amministrativo degli enti locali (comuni e province con popolazione superiore ad ottomila abitanti), poiché tale controllo è finalizzato al referto annuale al Parlamento e non è incompatibile con il sistema dei controlli sugli enti locali delineato dall'art. 130 Cost.

2.2. Divieto di utilizzare in sede giudiziaria dati e notizie acquisiti in sede di controllo.

La Corte ha ritenuto (**sentenza n. 29/1995**) che in sede di giudizio di responsabilità non possono essere utilizzati notizie o elementi raccolti nel corso del controllo di gestione, quand'anche lo stesso evidenzia spreco di risorse pubbliche. La titolarità congiunta nella stessa Corte dei conti della giurisdizione e del controllo successivo sulla gestione pone delicati problemi di regolamentazione dei confini, sotto il profilo dell'organizzazione interna dell'organo, in quanto postula una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo. Più precisamente, è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché altrimenti si vanificherebbero gli inviolabili "diritti della difesa", garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti nello svolgimento del controllo sulla gestione potessero essere utilizzati anche in sede processuale (senza cioè il rispetto della procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994).

2.3. Controllo sui contratti collettivi di lavoro.

Con riferimento alle nuove forme di controllo relative ai contratti collettivi di lavoro del personale pubblico la Corte ha affermato che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio l'ipotesi di accordo collettivo per il personale della Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente sono state annullate la nota 28 maggio 2001 della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, e la delibera 24 luglio 2001 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo (**sentenza n. 171/2005**).

La Corte ha escluso, con la stessa sentenza, che l'art. 60, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (peraltro abrogato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) – il quale, attraverso il rinvio, da ritenersi fisso e non dinamico o mobile, all'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, rendeva applicabile nell'ordinamento provinciale il modello di controllo contabile da detta disposizione previsto attraverso la sottoposizione al controllo della Corte dei conti dell'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi – possa trovare applicazione. Quanto sopra anche nel nuovo quadro normativo delineato dall'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito il controllo preventivo di legittimità con la “certificazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e di bilancio”, in quanto, nel quadro normativo che disciplina la Provincia di Trento, non possono essere previsti tipi di controllo diversi da quelli espressamente indicati nello Statuto.

2.4. Controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi regionali.

Nello svolgimento della funzione di controllo sugli atti amministrativi regionali, la Corte dei conti può interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o riporti, senza che, per tale solo fatto, l'eventuale errore del processo ermeneutico si converta in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite delle regioni. Tale affermazione è contenuta nella **sentenza n. 73/1977**.

Sempre con riferimento al controllo preventivo di legittimità, la Corte costituzionale ha affermato che le norme statali in materia di forme e i limiti del controllo di legittimità spettante alla Corte dei conti, sono direttamente applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, senza necessità di modifica dello Statuto speciale e della inerente normativa di attuazione. Infatti, l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, prevede un rinvio “dinamico” al testo unico r.d. n. 1214 del 1934 da intendersi come riferito a tutti i successivi svolgimenti della legislazione statale in materia di controllo della Corte dei conti (**sentenza n. 40/1994**).

2.5. Controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

La trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni (**sentenza n. 466/1993**) non implica, di per sé sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12, legge n. 259 del 1958, giacché - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100, comma secondo, Cost. - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti “pubblici”, non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia perciò suscettibile di incidere sul bilancio statale. Né il suddetto controllo può ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle “privatizzazioni”, o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati. Spetta pertanto alla Corte dei conti esercitare - nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L.,

disposta dall'art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359) - il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.

Nel senso che il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è collegato al preminente interesse dello Stato ad assoggettare a vigilanza (e, in definitiva, al giudizio del Parlamento) le gestioni finanziarie suscettibili di incidere sul bilancio statale, si veda anche la **sentenza n. 35/1962**.

Sulla discrezionalità del legislatore in ordine ai casi e alle forme della partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria da parte della Corte dei conti, va segnalata la **sentenza n. 457/1999**.

3. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale nella sede del controllo.

3.1. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale nella sede del controllo preventivo di legittimità.

Al problema pregiudiziale della legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità a proporre questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dato risposta affermativa (**sentenza n. 226/1976**).

Particolarmente convincente è la motivazione della sentenza.

Procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica infatti le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: venendo così a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. Né fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano perciò il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti.

Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale – prosegue la motivazione della citata sentenza – è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentesi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato.

Successivamente, la predetta legittimazione è stata limitata ai profili attinenti alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Infatti, tale legittimazione, legata alla specificità dei compiti della Corte dei conti nel quadro della finanza pubblica, si giustifica con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte (**sentenze n. 384/1991, n. 406/1989, n. 143, 142/1968, n. 121, 83/1966, n. 165/1963, n. 129/1957, n. 4/1956**. Più di recente, si veda **sentenza n. 335/1995**. Si vedano anche **ordinanze nn. 324/2000 e 310/1998**).

3.2. Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso del giudizio annuale sul rendiconto generale dello Stato, poiché esso si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, con la partecipazione del Procuratore generale, in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza (**sentenze n. 244/95, n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 143/1968**).

Tuttavia, la Corte - pur ravvisando nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato la presenza delle condizioni ipotizzate dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948, per la proposizione davanti ad essa di questioni di legittimità costituzionale - ha più volte negato che queste possano investire la legge di bilancio o le leggi di spesa, attesa la loro irrilevanza ai fini del decidere, in relazione al peculiare ambito di cognizione affidato alla Corte dei conti, consistente essenzialmente nel verificare - a mente dell'art. 39 del regio decreto n. 1214/1934 - se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, risultanti dal rendiconto redatto dal Governo, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte, nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte dei conti (così **sentenza n. 244/1995**). Detta giurisprudenza, il cui ultimo precedente risale all'**ordinanza n. 139/1969**, rispecchiava l'ordinamento contabile e la disciplina del bilancio dello Stato contenuti nelle leggi in vigore prima della riforma adottata *in subiecta materia* dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 (poi modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362).

Successivamente, la Corte, con la citata **sentenza n. 244/1995**, mutando sul punto la propria giurisprudenza, ha anzitutto rilevato che - in considerazione della nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della legge n. 468/1978 - la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione del bilancio consuntivo dello Stato da parte della Corte dei conti, attiene anche alla verifica degli scostamenti, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, evidenziati in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell'art. 39, primo comma, del regio decreto n. 1214/1934, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel più recente quadro ordinamentale della materia. Sulla base di tale premessa, la Corte costituzionale ha concluso che oggetto del giudizio sul rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei conti è sì tuttora il riscontro e la verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge n. 468/1978, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio; tuttavia, l'attività decisionale della Corte dei conti verte anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria (ancora **sentenza n. 244/1995**). Sulla base di tale percorso argomentativo, la Consulta ha dunque ammesso la legittimazione della Corte dei conti a sollevare, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge di bilancio o le leggi di spesa in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

3.3. Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale nella sede del controllo successivo sulla gestione.

I profili evidenziati nella **sentenza n. 226/1976** con riferimento al controllo preventivo di legittimità - e suscettibili di ricondurre lo stesso ai termini di un “giudizio” - non si riscontrano nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Pertanto è precluso alla Corte dei conti sollevare questioni di legittimità in sede di esercizio di controllo sulla gestione (**sentenza n. 335/1995**).

Richiamando la **sentenza n. 29/1995** la Corte ha messo in luce le radicali diversità che vengono a contrapporre il controllo in questione a quello preventivo di legittimità, oggi disciplinato dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 20 del 1994. Infatti il controllo successivo sulla gestione deve essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi e nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento”, dovendosi il fine ultimo di tale controllo identificare in quello “di favorire una maggiore funzionalità nella pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell’azione amministrativa e dell’efficacia dei servizi erogati”.

Emerge dunque – ha concluso la Corte – che il controllo successivo sulla gestione, così come risulta oggi positivamente configurato, non è tale da poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico: e questo quand’anche il controllo stesso venga, incidentalmente od occasionalmente, a comportare un giudizio sulla legittimità di singoli atti. Il fatto è che il controllo sulla gestione - per i suoi scopi, per i suoi effetti e per le sue modalità di esercizio - viene a configurarsi essenzialmente come un controllo di carattere empirico ispirato, più che a precisi parametri normativi, a canoni di comune esperienza che trovano la loro razionalizzazione nelle conoscenze tecnico-scientifiche proprie delle varie discipline utilizzabili ai fini della valutazione dei risultati dell’azione amministrativa. La natura di tale controllo si presenta, pertanto, estranea ai caratteri di un “giudizio” nel cui ambito risulti possibile sollevare questioni di costituzionalità.

4. Conflitti di attribuzione nella sede del controllo.

4.1. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: presupposti soggettivi e oggettivi.

Di interesse è l’**ordinanza n. 573/2000**, nella quale la Corte ha ritenuto l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione alla norma del decreto legislativo n. 303 del 1999 ed ai successivi provvedimenti governativi dai quali - secondo la ricorrente - sarebbe derivata la lesione delle proprie attribuzioni concernenti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo. Infatti, secondo la Consulta, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, spetta alla Corte dei conti, nell’esercizio della sua funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a proporre conflitto a norma dell’art. 134 Cost., in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, oltre ad esser prevista nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, implica la posizione di piena indipendenza dell’organo chiamato a esercitarla; per altro verso, il ricorso per conflitto di attribuzione è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni costituzionali dal momento che la lesione

lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione ed essendo altresì idonei a determinare conflitto costituzionale anche atti di natura legislativa, quali il decreto legislativo n. 303 del 1999 in questione.

La sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto sollevato dalla Corte dei conti nella sede del controllo preventivo di legittimità è stata ritenuta in numerose altre pronunce: **sentenze n. 139, 38/2001, n. 280/2000, 302/1995** nonché **ordinanze n. 280, 23/2000, n. 323/1999, n. 406/1989**.

4.2. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: spettanza della legittimazione alla Corte nella persona del suo Presidente.

La Corte ha affermato che l'organo investito della titolarità della funzione di controllo sulla legittimità degli atti del Governo prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., è la stessa Corte dei conti e non già la Sezione di controllo. Legittimamente, pertanto, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto per lamentata lesione di tale funzione è proposto, quale rappresentante della Corte, dal suo Presidente (**sentenza n. 302/1995**).

4.3. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: disposizione di legge che sottrae al controllo della Corte dei conti i decreti adottati dal Governo ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost.

La Corte ha ritenuto (**sentenza n. 406/1989**) che nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sugli atti del Governo aventi valore di legge - adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. - non può essere incluso il controllo della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi, in quanto esso non risulta previsto né direttamente dall'art. 100 Cost., né dal sistema costituzionale nel suo complesso e, in particolare, dalle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo o che stabiliscono il regime degli atti equiparati alla legge, le quali individuano solamente nel Parlamento, in primo luogo, e nel Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti, i titolari dei controlli in questione.

4.4. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: pretesa violazione del dovere che impone il previo parere della Corte dei conti per l'adozione di provvedimenti legislativi che prevedono la soppressione o la modificazione delle sue attribuzioni.

L'art. 1 r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273 - che prevede il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite sui provvedimenti legislativi concernenti la soppressione o la modificazione delle proprie attribuzioni -, pur configurando un onere per il legislatore, non è idoneo ad istituire un procedimento di normazione primaria rafforzata (**sentenza n. 457/1999**).

4.5. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: esperibilità in relazione ad atti legislativi.

L'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (**sentenza n. 457/1999**) non può essere negata in considerazione della natura legislativa degli atti ai quali è ascritta la pretesa lesione delle competenze costituzionali, in quanto il conflitto costituzionale è preordinato alla garanzia dell'integrità "della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme

costituzionali” (art. 37 l. n. 87 del 1953), senza che, né dalla disciplina costituzionale, né da quella legislativa, si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui possa derivare la lesione dell’anzidetta “sfera di attribuzioni”.

In assenza di un procedimento di controllo, nei confronti di una legge che esclude determinate categorie di atti governativi dal controllo preventivo della Corte dei conti non è proponibile un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale ma esclusivamente un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento (**sentenza n. 221/2002**).

4.6. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: violazione della delega legislativa, con asserita lesione della posizione costituzionale della Corte dei conti.

Non spetta al Governo (**sentenza n. 221/2002**) adottare, in difetto di un’espressa previsione contenuta nella legge delega, norme che riconsiderino il sistema dei controlli di legittimità su atti governativi.

4.7. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: richiesta di declaratoria di inefficacia a seguito di accoglimento del conflitto.

La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione a taluni d.P.C.m., giacché non compete al giudice costituzionale valutare le conseguenze che debbono trarsi dall’accoglimento del conflitto costituzionale insorto tra la Corte dei conti e il Governo circa l’art. 9 del decreto legislativo n. 303 e, in particolare, dichiarare l’inefficacia degli atti governativi in conseguenza della mancata loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, in forza della previsione di cui al medesimo art. 9 (**sentenza n. 221/2002**).

4.8. Conflitto di attribuzione in sede di controllo preventivo di legittimità: in caso di avvenuto svolgimento della funzione consultiva.

L’avvenuto svolgimento della funzione consultiva, già richiesto alla Corte dei conti, sul contenuto di atti amministrativi adottati in base a una disposizione legislativa che si assuma lesiva delle sue attribuzioni costituzionali, non è tale da incidere sull’interesse della stessa Corte dei conti alla difesa delle attribuzioni costituzionali di controllo, dalle quali la funzione consultiva è del tutto indipendente (**sentenza n. 221/2002**).

4.9. Conflitto di attribuzione in sede di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Non spetta al Governo adottare, in mancanza di una espressa previsione contenuta nella legge delega norme che comprimano i poteri attribuiti alla Corte dei conti in materia di controlli sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (**sentenza n. 139/2001**).

Di interesse è anche l’**ordinanza n. 242/1993**, con la quale la Consulta ha ritenuto che la Corte dei conti, nell’esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dal momento che la suddetta funzione, pur se ausiliare, risulta caratterizzata dalla

posizione di piena autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (al riguardo, si vedano anche le **sentenze n. 406/1982 e n. 35/1962**).

5. La Giurisdizione.

5.1. Giurisdizioni speciali: revisione delle giurisdizioni esistenti.

Con le **sentenze n. 135/1975 e n. 1/1967**, la Corte ha ritenuto che “da quel generale sfavore di cui appaiono circondate, nel testo costituzionale, le giurisdizioni speciali, sono esenti quelle del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, che la stessa VI dispos. trans. esplicitamente sottrae al predetto obbligo di revisione, considerandole a parte tra le giurisdizioni speciali”.

5.2. La giurisdizione della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione: l' *interpositio legislatoris*.

La giurisdizione contabile della Corte dei conti può ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della *interpositio* del legislatore, in quanto le questioni sul riparto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilità e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, non è definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislatore (così espressamente la **sentenza n. 773/1988**. In tal senso, si vedano anche le **sentenze n. 46/2008, n. 272/2007, n. 371, n. 327, n. 307/1998, n. 385/1996, n. 189/1994, n. 428, n. 24/1993, n. 773/1988, n. 230, n. 641/1987, n. 327, n. 241, n. 189, n. 100/1984, n. 70/83, n. 185/1982, n. 129/1981, n. 102/1977, 201/1976, n. 211/1972, n. 110/1970, n. 33/1968, n. 17/1965**).

5.3. La giurisdizione della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione: la materia della “contabilità pubblica” e le altre materie.

L'art. 103, secondo comma, Cost. dà garanzia costituzionale alla giurisdizione della Corte dei conti nelle materie “di contabilità pubblica”, nei termini più lati e parzialmente innovativi, mentre richiama poi genericamente quella “nelle altre (materie) specificate dalla legge” (così espressamente **sentenza n. 1/1967**. Nello stesso senso, si vedano le **sentenze n. 17/1965, n. 110/1970; n. 68/1971; n. 211/1972 e n. 205/1974**).

5.4. La Corte dei conti ed il principio del "giudice naturale preconstituito per legge"

La Corte dei Conti non può considerarsi il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici (**sentenza n. 641/1987**).

5.5. La responsabilità amministrativa nel riparto di competenza tra Stato e Regioni.

In tema di responsabilità amministrativa nel riparto di competenza tra Stato e Regioni vanno citate due importanti pronunce:

A) la **sentenza n. 345/2004**, con la quale la Corte ha ritenuto non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Quanto al denunciato profilo dell'incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, poiché si verserebbe in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici, la Corte ha affermato la disciplina denunciata è riconducibile, all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo il quale spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali - ha ritenuto la Corte - sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell'art. 52 del regio decreto n. 1214 del 1934, secondo la quale "la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto"), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa;

B) la **sentenza n. 184/2007**, con la quale la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, perché, privando l'ente che ha subito il danno - la Provincia, nonché gli enti strumentali della stessa - del diritto di vedersi adeguatamente risarcire, contrasterebbe con le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. Le norme denunciate, infatti, investono direttamente la responsabilità amministrativa, avendo una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto, in un quadro di consonanza con i principi che governano la responsabilità amministrativa, la cui disciplina - ha affermato la Corte - rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e non tra le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano.

In tema va anche citata la **sentenza n. 340/2001**, con la quale la Corte ha affermato che rientra nella competenza della Provincia autonoma di Bolzano disciplinare la materia della responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che essa sia ricompresa nella previsione statutaria (art. 8) concernente l'«ordinamento degli uffici e del personale». Le censure prospettate riguardavano la diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali del risarcimento dei danni cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale, con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere le vertenze e con previsione della possibilità per la Provincia, che ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti.

6. La responsabilità amministrativa.

6.1. Profili sostanziali.

Sul carattere *sui generis* della responsabilità amministrativa, va segnalata la **sentenza n. 183/2007**, con la quale la Corte (pronunciandosi per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha affermato

che “l'intero danno subito dall'Amministrazione, accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile”. Per determinare la risarcibilità del danno, ha proseguito la Corte, “occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile”. Ciò si ricava da due norme fondamentali della legge di contabilità generale dello Stato, poi ribadite in tutte le leggi successive, secondo le quali la Corte dei conti, «valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» (art. 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e, quando l'azione o l'omissione è dovuta al fatto di più soggetti, «ciascuno risponde per la parte che vi ha preso» (art. 82, secondo comma, del citato regio decreto). Tali norme, in relazione alle quali si è impropriamente parlato di potere riduttivo, distinguono chiaramente il danno accertato secondo il principio di causalità materiale, cioè il danno subito dall'Amministrazione, dal danno addossato al responsabile: la relativa sentenza di condanna della Corte dei conti è pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio.

Sull'argomento si veda anche la **sentenza n. 272/2007**, con la quale la Corte costituzionale ha posto in evidenza che rientra nella competenza esclusiva del giudice contabile in tema di responsabilità amministrativa la definizione del *quantum* costituente il danno erariale (v. anche **ordinanza n. 123/2008** e **n. 392/2007** e **sentenza n. 340/2001**).

Sulla natura della responsabilità amministrativa quale figura della responsabilità per danni da fatto illecito, v. **sentenza n. 383/1992**.

Sulla natura della responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici la Corte con la **sentenza n. 24 del 1993**, ne ha affermato natura contrattuale, presupponendo l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato, nonché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto. Tale responsabilità, a sua volta, costituisce presupposto della giurisdizione della Corte dei conti, che è esclusa, in via di principio, secondo consolidata giurisprudenza, ove manchi l'anzidetto rapporto che è alla base della responsabilità amministrativa.

In tema di limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave, va ricordata la **sentenza n. 371/1998**, con la quale la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave». Infatti, premesso che il legislatore ha la facoltà di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà, la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni cui fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 attraverso la c.d. «privatizzazione», in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione.

In tema va anche ricordata la **sentenza n. 340/2001**, nella quale la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principi dell'ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l'aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.

Di rilievo è anche la più risalente **sentenza n. 1032/1988**. Con tale sentenza la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 52, comma primo, della legge Regione Siciliana n. 7 del 1971 - che limita la responsabilità degli impiegati regionali ai soli casi di dolo e colpa grave - non contrasta con il limite dei principi generali dell'ordinamento statale (in relazione ad un asserito comune criterio di responsabilità dei pubblici impiegati comprensivo anche dell'ipotesi della colpa lieve), né con gli artt. 97 e 103 Cost. (in ragione di una paventata incuria, che essa potrebbe determinare, nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, e di una compressione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti) e neppure con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata estensione della predetta limitazione anche alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge. Si vedano anche le **sentenze n. 164/1982 e n. 54/1975**).

Allo scrutinio della Corte è stato portato l'art. 254 del t.u. com. e prov. che configura talune fattispecie tipiche di responsabilità degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima. L'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno - ha affermato la Corte (**sentenza n. 411/1988**) - non solo è inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilità, dei soggetti cui essa è ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.

La Corte ha ritenuto che, in materia di responsabilità amministrativa, è costituzionalmente legittima una deroga al principio di solidarietà, in quanto, attesa la specificità della posizione dei pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di disciplina differenziata rispetto ai principi comuni in materia (**sentenza n. 453/1998**).

6.2. Profili processuali.

La Corte si è più volte pronunciata sull'applicabilità dei principi sul principio del giusto processo (art. 111 Cost.) ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, con particolare riferimento all'attività istruttoria antecedente il rinvio a giudizio. La Corte, in particolare, ha ritenuto che tale attività appartiene ad una fase pre-processuale, in relazione alla quale non si rendono necessarie le medesime forme a garanzia del contraddittorio (nella specie notifica) proprie della fase processuale, essendo invece utilizzabili altri strumenti processuali (nella specie reclamo al collegio), non eccedenti il limite della ragionevolezza e non pregiudicanti il diritto di difesa (così la **sentenza n. 513/2002**; nello stesso senso, v. anche **sentenze n. 68, n. 1/2007, n. 261/2006, n. n. 415/1995**).

Con la **sentenza n. 1/2007**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi. Il giudizio avverso il rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili cui dette norme si riferiscono, volto a definire la

contestazione sorta su una partita di conto fra l'esattore e l'amministrazione finanziaria, non rientra nello schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero interviene a tutela sia dell'ordinamento e degli interessi della collettività sia degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche: qui, infatti, l'azione è esercitata nel proprio esclusivo interesse dall'esattore, che è solo uno dei soggetti del rapporto contabile, mentre l'amministrazione finanziaria, che è l'altro soggetto, resta fuori dal processo. Questa diversità di trattamento, ha concluso la Corte, contrasta con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio e della parità delle parti, ex artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.

In tema di doppio grado nel giudizio pensionistico di guerra, va segnalata l'**ordinanza n. 84/2003** con la quale la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1994, n. 19, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto detta disposizione limita la tutela dei diritti del pensionato contro atti amministrativi illegittimi ad un solo grado di giudizio. Limitando l'appello ai soli motivi di diritto e definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, il legislatore non è incorso, secondo la Corte, in alcuna incongruenza: in assenza, del resto, di un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito e tenuto conto che la garanzia della difesa si realizza specialmente con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse, dette limitazioni appaiono pienamente ragionevoli, anche perché non si fondano su motivi estrinseci, ma ineriscono alla specificità della materia. Né, d'altra parte, le questioni riguardanti aspetti medico-legali del contenzioso pensionistico possono considerarsi di "identica natura" rispetto a quelle concernenti l'interpretazione di norme giuridiche, essendo fondate su presupposti e logiche diversi.

Per i rapporti tra il giudizio contabile e quello penale va segnalata la **sentenza n. 272/2007**, con la quale la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione. Infatti - ha considerato la Corte - il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, che fa derivare dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato. Ma tale tesi, ha affermato la Corte, è fondata su un'erronea interpretazione della disposizione censurata, poiché l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, indipendentemente dal fatto che statuisca o meno sugli effetti civili. Pertanto, ha concluso la Corte, il rimettente censura una norma non enucleabile da quella dettata dalla disposizione impugnata e trascura di considerare che non solo non sussiste un "diritto vivente" nel senso della sospensione del processo contabile ma, anzi, sussistono diverse posizioni della Corte dei conti che escludono la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei conti dell'art. 75 cod. proc. pen.

Occorre ricordare in proposito, che la Corte costituzionale, in riferimento ad un diverso quadro normativo di riferimento, con la **sentenza n. 773/1988**, ritenne l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 26 c.p.p., in relazione all'art. 489, secondo comma, dello stesso codice, riferita all'art. 3 Cost., in quanto "il divieto di procedere a giudizio di responsabilità contabile una volta avuta la liquidazione del danno in reato penale discende dal principio che vieta

una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, che seppure riguardato come violazione degli obblighi di servizio, non muta nella sua oggettività fenomenica e non può dar luogo a duplicità di pretese (e di conseguenze) risarcitorie”.

La Corte ha ritenuto non fondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge finanziaria 2006, introduttive del c.d. condono erariale (definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti). La Corte, nel rigettare la questione, ha affermato che il potere di cognizione della Corte dei conti non va inteso come limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda, con la conseguenza che le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della relativa somma (**sentenza n. 183/2007**).

6.3. Sul giudizio di conto e sulla sua “necessarietà”.

Il rendiconto giudiziale è lo strumento con cui nel nostro ordinamento si attua la garanzia costituzionale della correttezza della gestione del pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni. Per assolvere a questa obbiettiva funzione di garanzia, il giudizio sul conto deve avere l'indispensabile requisito della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Nel nostro sistema l'obbligo del rendiconto giudiziale - salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte per il periodo bellico e post-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 - ha trovato costante applicazione (**sentenza n. 114/1975**).

In particolare, con la **sentenza n. 110/1970**, la Corte ha ritenuto che la disciplina dei giudizi di conto, formulata dal t.u. emanato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, deve considerarsi applicabile alle Regioni, a statuto ordinario o speciale che siano e che nel sistema del nostro diritto positivo la sottoposizione dello Stato e degli enti territoriali minori alla giurisdizione contabile nei confronti dei loro agenti rappresenta una direttiva costante: ciò che non può non valere per le Regioni, tanto più che ad esse sono trasferiti servizi e funzioni statali, in ordine ai quali non è pensabile che, per effetto di tale trasferimento, vengano meno le garanzie giurisdizionali anteriormente apprestate per assicurare la corretta gestione del pubblico denaro.

In tema si vedano, altresì le sentenze **n. 285/2007, n. 292/2001, n. 1007, n. 1005/1988, n. 63/1973, 110/1970, 55/1966, n. 17/1965**.

6.4. Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di conto.

La sfera dei poteri assegnati dagli artt. 26 e seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 al magistrato relatore nel giudizio sui conti si presenta di notevole ampiezza di contenuto, comprendendo poteri di accertamento di conformità degli atti alle norme vigenti, poteri istruttori e di impulso processuale, per cui egli deve ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più quando tali questioni attengano alla regolarità della propria costituzione (**sentenza n. 19/1978**).

6.5. Responsabilità amministrativa e contabile e prerogativa dell'insindacabilità (art. 68 Cost.).

Di rilievo è la **sentenza n. 46/2008** che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. La Corte ha affermato che la lettura che il rimettente dà dell'art. 68, primo comma, Cost. è errata, posto che, considerate le profonde differenze fra l'istituto in esso previsto e le prerogative contemplate nel secondo e terzo comma della stessa norma costituzionale, non è possibile dedurre l'ampiezza della prerogativa dell'irresponsabilità, di cui al primo comma, dalle tipologie di inviolabilità, di cui al secondo e terzo comma. In realtà, l'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce da sé, pacificamente, a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, e le norme processuali di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 non reintroducono ipotesi di autorizzazione a procedere, ma delimitano entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice e della Camera di appartenenza. D'altra parte, il giudice *a quo* che non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., potrebbe contestarne la legittimità sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

7. Conflitto di attribuzione nella sede della giurisdizione.

7.1. Conflitto di attribuzione in sede di giurisdizionale: presupposti soggettivi e oggettivi.

Di rilievo è l'**ordinanza n. 150/1980**, nella quale la Corte ha affermato che affinché il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". La Corte ha perciò dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica e dai Presidenti delle due Camere nei confronti del decreto emesso dalla Corte dei conti di prescrizione di un termine per la presentazione dei conti relativi alla gestione degli anni dal 1969 al 1977. Riguardo ai requisiti soggettivi della ammissibilità, è stata infatti riconosciuta legittimazione attiva ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sebbene entrambe facciano parte del medesimo potere, in quanto sono competenti ad esprimerne "la volontà", con particolare riguardo ai casi, come quello in esame, che vedano le assemblee, in posizione di indipendenza l'una dell'altra, rivendicare la propria autonomia contabile. Parimenti deve considerarsi legittimato il Presidente della Repubblica in quanto, nel caso, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato. Allo stesso modo, la legittimazione passiva della Corte dei conti non è dubbia perché i singoli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, possono essere parti nei conflitti di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, nulla osta all'ammissibilità del conflitto, giacché esso verte sulla contestata interpretazione della Corte dei conti in materia di norme relativa alla giurisdizione contabile e sulla conseguente lesione dell'indipendenza dell'autonomia degli organi ricorrenti.

7.2. Conflitto di attribuzione: sollevato dall'autorità giudiziaria ordinaria avverso azione di responsabilità amministrativa.

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - sollevato da un giudice (nella specie, giudice istruttore penale) citato in giudizio di responsabilità contabile dal Procuratore della Corte dei conti per il (preteso) danno causato all'erario in conseguenza della liquidazione di compensi (che si assumono essere stati) illegittimamente disposti a favore di periti nominati nel corso di procedimenti penali a norma della l. 8 luglio 1980, n. 319 - avente ad oggetto la spettanza al Procuratore della Corte dei conti del potere di citazione in giudizio di responsabilità contabile nei confronti di un magistrato che abbia liquidato compensi a periti nel corso di un procedimento giurisdizionale. La Corte ha ritenuto che gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilità della funzione giurisdizionale, non valgono ad assicurare al magistrato uno *status* di assoluta irresponsabilità, ma anzi ammettono la conciliabilità, in linea di principio, dell'indipendenza della funzione medesima con la responsabilità nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo, e che, quindi, non è possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalità, della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità dei magistrati per danno erariale (**sentenza n. 385/1996**).

7.3. Conflitto di attribuzione: ordine di esibizione degli atti contabili relativi alle contribuzioni e ai finanziamenti erogati dall'assemblea parlamentare ai gruppi parlamentari.

Non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana emettere ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'Assemblea regionale siciliana, con conseguente annullamento degli ordini di esibizione predetti. Non sussistendo, infatti, in capo all'organo emanante un potere di controllo generalizzato e permanente, gli ordini di esibizione impugnati si distinguono per una genericità "soggettiva" ed "oggettiva", sintomatica di attribuzioni esercitate in modo eccedente rispetto ai confini tipizzati dall'ordinamento, sì da produrre una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia della funzione legislativa della Regione ricorrente (**sentenza n. 337/2005**).

7.4. Potere della Procura della Corte dei conti di accertare la responsabilità di pubblici amministratori regionali o comunali.

La Corte ha ritenuto (**ordinanza n. 1004/1988**) che spetta allo Stato, e per esso alla Procura Generale presso la Corte dei conti, promuovere l'azione di responsabilità ed esercitare, quindi, i relativi poteri istruttori nei confronti degli amministratori comunali per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni, in quanto la tesi contraria è già stata ritenuta dalla Corte non fondata da ultimo con la **sentenza n. 421/1988**. In quest'ultima sentenza la Corte ha ritenuto che spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità, esercitando a tal fine i relativi poteri istruttori - ai sensi degli artt. 74 r.d. n. 1214/1934 e 43 r.d. n. 1038/1933 - nei confronti dei funzionari e dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per illeciti di danno connessi all'esercizio delle loro attribuzioni; infatti, mediante gli atti impugnati - consistenti nelle formali richieste, rivolte alla Regione anzidetta dalla Procura generale, di elementi in ordine alla mancata esecuzione di lavori pubblici - il pubblico ministero presso la Corte dei conti ha agito nell'interesse obiettivo della legge e per i fini istituzionali che gli sono propri.

Di rilievo è anche la **sentenza n. 209/1994**, con la quale la Corte ha ritenuto che il potere della Corte dei conti di richiedere atti e documenti utili ai fini istruttori del giudizio contabile ben può essere esercitato nei confronti di un organo non “costituzionale” - ancorché di rilievo costituzionale - quale l’Assemblea regionale siciliana, in relazione a funzioni amministrative di sua competenza (si vedano anche **sentenze n. 100/1995 e n. 211/1972**).

Nello stesso senso si pone la **sentenza n. 163/1997**, con la quale la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117, 127 e 122, quarto comma, Cost., in seguito agli inviti a presentare, nel prescritto termine di trenta giorni, “eventuali deduzioni e documenti”, rivolti dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti ad alcuni ex consiglieri ed assessori regionali. La Corte ha affermato che l’invito a dedurre è un atto che, nell’ambito di una dialettica informale fra le parti, tende, infatti, solo all’acquisizione di ulteriori elementi, anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che, potendo metter capo, alternativamente, all’instaurazione del giudizio come all’archiviazione, non necessariamente dovranno essere nel senso dell’inizio dell’azione di responsabilità.

Vanno altresì segnalate alcune pronunce con le quali la Corte ha accolto le pretese regionali.

La Corte, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto, ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, convenire in giudizio di responsabilità i componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il loro concorso nella delibera con cui, nel 1993, fu deciso l’acquisto di alcune autovetture per rinnovare il parco macchine del Consiglio (**sentenza n. 289/1997**). La Corte ha ritenuto che in base al principio, stabilito dall’art. 122, quarto comma, Cost., dell’insindacabilità dei consiglieri regionali per i voti da essi dati nell’esercizio delle loro funzioni, anche quando, se risultino assegnate al Consiglio regionale da leggi dello Stato, si tratti di funzioni amministrative, deve riconoscersi che il concorso alla delibera consiliare oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti, concernendo una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell’organo regionale, rientrando come tale tra le spese contemplate dalla legge n. 853 del 1973, non è suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile.

Nello stesso senso si pone la **sentenza n. 392/1999**, con la quale la Corte ha ritenuto che l’addebito rivolto ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non risultava formulato in termini di estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, dell’autorizzazione dei viaggi all’autonomia funzionale del Consiglio regionale (così come desunta dagli artt. 121 e 122 Cost.), essendo lo stesso imperniato, invece, su valutazioni negative in ordine alla utilità, alla proficuità o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi, con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, inadeguati ad essere elevati a criterio di verifica della riconducibilità o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia.

La Corte ha anche affermato che il procuratore generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale di vigilanza sulla osservanza delle leggi e di repressione di danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, ma non gli compete l’ampissimo potere di svolgere indagini a propria discrezione in un ampio settore dell’amministrazione, senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti siffatti, poiché, altrimenti, la sua attività inquisitoria, ove non suffragata da elementi concreti e specifici e svolta sulla base di mere ipotesi ed astratte supposizioni, in relazione ad un intero settore di attività amministrativa, trasmoderebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo che, per legge, non è abilitato ad effettuarlo (**sentenza n. 104/1989**). Nella specie, alla stregua di tale principio, la Corte ha statuito non spettare allo Stato e, per esso, alla Procura generale

della Corte dei conti, ordinare alla Regione Lombardia, indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilità, la trasmissione dell'elenco completo di tutti gli incarichi professionali di qualsiasi genere conferiti da organi regionali a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso fra il gennaio 1982 ed il marzo 1988.

7.5. Potere della Procura della Corte dei conti: richieste istruttorie nei confronti di organi costituzionali.

Ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il potere della Corte dei conti di richiedere documenti e informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, può essere esercitato nei confronti delle "autorità amministrative e giudiziarie"; da tale potere sono pertanto esclusi non soltanto gli "organi costituzionali" - quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - ma anche (sul piano oggettivo ed in ragione della loro primarietà) le funzioni legislative, da qualunque altro organo o soggetto esercitate, nonché le attività ad esse direttamente strumentali (attività ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.) (**sentenza n. 209/1994**).